

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo VI - Degli atti processuali

Art. 160 Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli [articoli 156](#) e [157](#).